COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

Indirizzo: Borgata Pleyne **12020 Bellino** Codice fiscale – Partita IVA 00534820048
Tel 0175-95110 Fax 0175-956900 e-mail:comune.bellino@tiscali.it

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 93 del 03.11.2014

OGGETTO: SCIOVIA COMUNALE – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CIG: ZE61189D35.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2014 immediatamente eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale 2014/2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.04.2014 avente ad oggetto: "Attribuzione di risorse ai responsabili dei Servizi - Provvedimenti" dichiarata immediatamente eseguibile, cui si fa espresso rinvio, con la quale, fra le altre, vengono assegnate somme al Servizio Tecnico;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 30 del 10.04.2014 avente ad oggetto "Prenotazione impegno di spesa per forniture e servizi in economia e per lavori;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 10.06.2014 avente ad oggetto "Nomina Responsabili dei Servizi";

Premesso che:

- Esiste nel Comune di Bellino un impianto di sciovia a fune alta "Tipo A" della Ditta "Graffer Seggiovie" di Trento, utilizzata a fini sportivi durante la stagione invernale;
- Il progetto venne a suo tempo redatto dal Dott. Ing. Cesare Minerbi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trento al n. 717, l'impianto venne realizzato nell'autunno del 1987 mentre la visita di ricognizione per l'apertura al pubblico esercizio venne effettuata in data 16.01.1988;
- Con circolare n. 640(53)00 del 16.10.1996 il Ministero dei Trasporti ribadì le scadenze temporali per la revisione degli impianti, così come previste dal DM 02.01.1985, precisando che tali scadenze fossero da computare con riferimento alla data del provvedimento di rilascio del nulla osta tecnico, risalente, nel nostro caso al 05.04.1989;
- L'impianto in questione ottenne, rispetto alle scadenze di legge, una proroga di 12 mesi in considerazione del ridotto periodo di funzionamento dello stesso nelle stagioni invernali 1988/89 e 1989/90 (inferiore al 50% della durata media della stagione invernale) dovuto allo scarso innevamento;
- Nel 1999 la Comunità Montana Valle Varaita deliberò di acquistare l'impianto di che trattasi dalla ITAVV srl di Pontechianale e nell'anno 2000 venne stipulata tra l'Ente Montano ed il Comune di Bellino una convenzione per la concessione in uso della sciovia in oggetto, la cui bozza venne approvata da questo Ente con DCC n. 7 del 23.02.2000;
- A mente dell'art. 2 della citata Convenzione la scadenza della stessa era stata fissata al 30.04.2015;
- A partire dall'anno 2000, dunque, é il Comune di Bellino che provvede alla gestione della sciovia sita nel suo territorio ed è tenuto quindi agli adeguamenti tecnici necessari;

- Nella stagione invernale 2009/2010 sono scaduti i primi 20 anni di esercizio dell'impianto per cui, è stato posto in essere l'iter per procedere alla revisione generale conclusasi in data 30.03.2011 con il collaudo effettuato dai funzionari dell'USTIF;
- Nel corso della stagione invernale 2010/2011, in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di revisione, venne delineato il sistema di gestione dell'impianto di che trattasi al fine di provvedere tempestivamente alla sua attivazione e tale sistema è stato, poi, confermato nella stagione invernale 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
- Ricordato, infatti, che con DDCC n. 29 del 23.09.2011, n. 24 del 26.10.2012 e n. 24 del 27.09.2013 il Consiglio dettò i necessari indirizzi programmatici per l'esternalizzazione della gestione in oggetto disponendo per l'affidamento a ditta specializzata e limitando, tale affidamento ad una sola stagione invernale, rispettivamente, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
- Rendendosi necessario assumere nuove determinazioni in proposito in vista della prossima stagione invernale e, sulla scorta dell'esperienza delle passate stagioni, e riconosciuta, comunque, sempre la necessità di procedere all'esternalizzazione del servizio in oggetto mediante affidamento a ditta esterna, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi di reperire al suo interno adeguate professionalità, il Consiglio comunale di Bellino con deliberazione n. 27 in data 26 settembre 2014, ha disposto quanto segue:

"Di prendere atto, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, della necessità di dettare alcuni indirizzi programmatici in merito alla gestione dell'impianto di sciovia a fune alta tipo "A" presente sul territorio di questo Comune e precisamente in B.ta Chiesa;

– di procedere alla necessaria esternalizzazione del servizio mediante affidamento a ditta specializzata nel settore, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi, di reperire al suo interno, adeguate professionalità;

– di affidare il servizio mediante concessione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. N. 163/2006 mediante bando ovvero con modulo convenzionale diverso secondo quanto delineato al punto 4 successivo, con un sistema di offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata fino al 30 aprile 2015, e con la corresponsione di prezzo ai sensi del comma 2 di tale articolo (contenuta nella differenza attualmente esistente tra costi e ricavi), per le fattispecie ivi indicate, e come specificato in premessa, e per un importo non superiore ad euro 9.000 oltre I.V.A.;

– di demandare all'Organo Esecutivo ed al Responsabile del servizio tecnico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti necessari per il perseguimento dell'obiettivo in questa sede individuato, dando atto che l'applicazione del d. lgs. 163/2006 avverrà nei limiti dell'art. 30 e di quanto stabilito nella lex specialis di gara; parimenti, l'adesione al modulo dell'evidenza pubblica, trattandosi di servizio pubblico specifico relativo agli impianti a fune, sarà valutato dall'organo esecutivo, tenendo conto della particolare doppia opzione interpretativa richiamata in premessa e relative note, secondo l'opportunità o meno delle varie opzioni, funzionalmente al miglior esito dell'affidamento; nel caso di non adesione al modulo dell'evidenza pubblica, l'organo esecutivo darà conto nel proprio provvedimento amministrativo delle relative motivazioni e circostanze; l'organo esecutivo disporrà altresì per la determinazione e vigilanza sulle tariffe, avendo cura di contenerle entro le soglie nel complesso attualmente praticate;

– di disporre che l'affidamento, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sviluppi, per l'elaborazione degli elementi di aggiudicazione, i seguenti temi:

– attività di promozione turistica sul territorio;

– integrazione con altri attori impegnati nella valorizzazione turistica dell'alta valle;

– iniziative in ambito occupazionale;

– minore onerosità possibile per l'ente."

- con deliberazione di Giunta n. 74 in data 27.10.2014, la Giunta comunale ha provveduto all'approvazione degli schemi di atti di concessione, disponendo anche per il seggio di gara;

Dato atto della redazione degli schemi di gara (contratto, bando, capitolato, modelli), e della loro coerenza rispetto alle finalità prospettate;

Dato atto che il bando prevede tra l'altro:

- l'accollo al privato concessionario degli oneri per le figure tecniche tutte occorrenti;
- il mantenimento dell'accollo al Comune degli oneri per energia elettrica;

l'attribuzione di un prezzo a favore del concessionario, a riequilibrio della gestione economico finanziaria, pari ad euro 9.000,00;

Dato atto che il capitolato è stato aggiornato in coerenza con il nuovo modulo concessorio, e prevede l'ipotesi del mancato innevamento;

Dato atto che, trattenendosi il concessionario i previsti introiti, il Comune avrebbe comunque un minor onere rispetto alla passata stagione;

Dato atto che il Codice degli Appalti, all'art. 30, comma 1, disciplinando le concessioni di servizi, stabilisce testualmente che "le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi"; ciò non esclude che la scelta del concessionario debba avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi; al riguardo, preso atto anche della pareristica in materia, si reputa opportuno diramare apposito bando, in un'ottica di maggiore trasparenza e favor per la partecipazione degli operatori economici;

Ritenuto di dover provvedere all'attuazione di quanto disposto, e visto in particolare l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 relativo alla cd. determinazione a contrattare;

Dato atto, per quanto concerne la pubblicità della procedura, che si ritiene di disporla secondo un criterio di effettività e di limitata onerosità, e quindi facendo riferimento al profilo di committente e all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

Ritenuto di approvare gli atti di gara e le modalità di espletamento della stessa;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis soprarichiamato;

DETERMINA

- di indire gara informale per l'affidamento in concessione della sciovia per la stagione sciistica 2014-2015, secondo gli schemi allegati di:
  - contratto;
  - capitolato;
  - bando;
  - modelli;
  - allegati al capitolato;
  - tariffe passata stagione invernale.

  quanto a norme applicabili, durata, contenuto del servizio, criteri di affidamento;

- di richiamare quanto indicato nella deliberazione di Giunta n. 74/2014 in ordine al seggio di gara;

- di disporre la pubblicazione del bando di gara su profilo di committente e sull'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

COMUNE DI BELLINO - Prov. di Cuneo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Mario MUNARI)

SERVIZIO TECNICO

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
Bellino, lì 03.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MUNARI Mario

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.
Bellino, lì 03.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
Bellino, lì 03.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GALLIAN Alfredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 05 NOV. 2014 e per quindici giorni consecutivi.

Bellino, lì 05 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE
MARTIN Bernardo